

**Bruxelles, 17 giugno 2026
(OR. en)**

10428/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0260(COD)**

**CODEC 1149
POLCOM 216
COMER 104
USA 20
COTRA 48
PE 81**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 giugno 2026)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sulla proposta in questione.

In questo contesto il presidente della commissione per il commercio internazionale (INTA) Bernd LANGE (S&D, DE) ha presentato a nome della commissione INTA un emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento in oggetto, al cui riguardo aveva elaborato un progetto di relazione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Inoltre, il gruppo politico The Left ha presentato una proposta volta a respingere la proposta della Commissione (emendamento 19).

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 16 giugno 2026, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento in oggetto. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in ***neretto e corsivo***. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P10_TA(2026)0197

Non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci (COM(2025)0472 – C10-0192/2025 – 2025/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0472),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0192/2025),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 maggio 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A10-0070/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso¹;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 marzo 2026 (Testi approvati, P10_TA(2026)0097).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026.

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Tale partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR.
- (2) Per evitare perturbazioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento e continuare a migliorare tali relazioni, ***l'Unione e gli Stati Uniti hanno concordato la dichiarazione comune su un accordo tariffario, annunciata il 21 agosto 2020 ("dichiarazione comune del 2020"), in base alla quale l'Unione si è impegnata a eliminare i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti di prodotti a base di astici vivi e congelati e, in cambio, gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre del 50 % le proprie aliquote tariffarie su taluni prodotti esportati dall'Unione per un valore commerciale medio annuo di 160 milioni di USD, tra cui figurano determinati piatti preparati, taluni oggetti di cristallo, stucchi (intonaci), polveri propellenti, accendini e parti di accendini. Per attuare la dichiarazione comune del 2020, il 16 dicembre 2020 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio² sulla soppressione dei dazi doganali ■ su base erga omnes relativamente a un numero limitato di merci, tra cui i prodotti a base di astici vivi e congelati provenienti dagli Stati Uniti, per il periodo dal 1° agosto 2020 ■ al 31 luglio 2025.***

² Regolamento (UE) 2020/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (GU L 430 del 18.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj>).

- (3) Il 27 luglio 2025 la presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico che è stato successivamente ripreso nella dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 ("dichiarazione comune"). In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune e al fine di garantire la continuità dell'accesso delle merci dell'Unione al mercato degli Stati Uniti, l'Unione dovrebbe prevedere per un ulteriore periodo la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni nell'Unione dei tipi di astice contemplati dal regolamento (UE) 2020/2131. In linea con tale accordo politico e la dichiarazione comune, la non applicazione dei dazi doganali dovrebbe comprendere anche le importazioni di astici preparati classificati con il codice 1605 30 90 della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio³.
- (4) I dazi doganali applicabili alle importazioni delle merci contemplate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere pari allo 0 % **■ a meno che** gli Stati Uniti **■ non** attuino la dichiarazione comune in modo efficace.
- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere, in tutto o in parte, la non applicazione dei dazi doganali sulle merci contemplate dal presente regolamento in specifiche circostanze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (6) *Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione dovrebbe presentare una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe concernere le variazioni avvenute dal 1° agosto 2025 in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Unione, delle merci contemplate dal presente regolamento. Se del caso, tale valutazione dovrebbe essere corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.*
- (7) Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° agosto 2025. Su richiesta, i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere rimborsati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non applicazione dei dazi doganali

I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabili alle importazioni nell'Unione delle merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato del presente regolamento sono pari allo 0 %.

Articolo 2

Sospensione

1. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 in una qualsiasi delle circostanze seguenti:
 - a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato, annunciata il 21 agosto 2025 ("dichiarazione comune") o compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;
 - b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a); **o**

- c) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti il giorno della dichiarazione comune.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui a tale paragrafo.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. ***Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁵ Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj>).

Articolo 4

Rimborso dei dazi doganali

Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti degli Stati membri rimborsano i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato importate nell'Unione tra il 1° agosto 2025 e ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 5

Valutazione e relazioni

- 1. Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione presenta una valutazione degli effetti del presente regolamento. Tale valutazione concerne le variazioni a partire dal 1° agosto 2025, in termini di volumi e valori commerciali delle esportazioni dagli Stati Uniti verso l'Unione, delle merci classificate con i codici NC elencati nell'allegato.*
- 2. Se del caso, la valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.*
- 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, regolarmente e in maniera tempestiva in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento.*

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025 *fino al 31 luglio 2030*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO

Codice NC 2025 ¹	Designazione delle merci
0306 11 90	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp. e <i>Jasus</i> spp.) congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)
0306 12 10	Astici (<i>Homarus</i> spp.) congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore
0306 12 90	Astici (<i>Homarus</i> spp.) congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)
0306 32 10	Astici (<i>Homarus</i> spp.), vivi
1605 30 90	Astici, preparati o conservati (escl. astici semplicemente affumicati; carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse)

¹ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune applicabili nel 2025 e, *mutatis mutandis*, quali modificati dagli atti giuridici successivi.